



D.R. n. 98

OGGETTO: emanazione Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento

IL RETTORE

- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico n. 38 del 14.05.2012;
- VISTA** la deliberazione n. 4 del 22.01.2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento, dando mandato al Rettore di emanare, con proprio decreto Rettorale, il predetto Regolamento ;
- VISTO** il testo del succitato Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento;
- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, ed in particolare gli art. 50 e 66;

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento”, nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione “Ateneo-Statuto e Normative”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico

Lecce, 04 Feb. 2013

IL RETTORE

(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA

Ai Dipartimenti

Alle Facoltà

Ai Centri di Servizio

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

All'Ufficio Documentazione e Archivi



Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la figura del Difensore Civico, prevista dall'art.66 dello Statuto dell'Università del Salento

Art. 2. Funzioni

Il Difensore Civico interviene su istanza scritta di studenti e di utenti dei servizi di Ateneo che si ritengano lesi in un proprio diritto o interesse a seguito di disfunzioni, abusi, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti anche omissivi di organi, uffici o singoli appartenenti all'Università.

Art. 3. Procedimento di nomina e durata in carica

1. Il Difensore Civico è eletto, con voto segreto, dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra tre nominativi di personalità esterne all'Ateneo proposte dal Rettore.
2. I candidati devono possedere un curriculum, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.
3. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 4. Revoca del Difensore Civico

1. Il mandato del Difensore Civico può essere revocato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti, qualora sussistano gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto segreto.
2. Nei casi di revoca ed in ogni altra ipotesi in cui il Difensore Civico cessi dall'incarico prima della scadenza del relativo mandato, il Rettore provvederà alla nomina, con le modalità di cui all'art. 66 comma 5 dello Statuto di Ateneo e art. 3 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla cessazione dell'incarico.

Art. 5. Modalità di intervento

1. Istanze, denunce o richieste di intervento possono essere inoltrate al Difensore Civico senza particolari formalità, purché in forma scritta, a condizione che consentano di identificare il soggetto istante e l'oggetto dell'intervento richiesto.
2. Indirizzi e recapiti per contattare il Difensore Civico sono adeguatamente pubblicizzati nel sito ufficiale di Ateneo.
3. Il Difensore Civico assiste e consiglia gli istanti ed interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi dell'istante.
4. Il Difensore Civico può richiedere notizie, chiarimenti e informazioni alle strutture dell'Ateneo coinvolte nella questione oggetto di accertamento.
5. Il Difensore Civico può altresì consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del suo intervento nonché acquisire le necessarie informazioni.
6. Le informazioni e gli atti richiesti dal Difensore Civico dovranno essere fornite dagli uffici competenti, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della richiesta.
7. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il D.C., fornendo tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.
8. Il Difensore Civico garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e può sentire chiunque ritenga possa fornire elementi utili di giudizio.



Regolamento del Difensore Civico dell'Università del Salento

9. Il Difensore Civico non può assumere iniziative di natura disciplinare. Egli, qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi nell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte degli organi o dei dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad investire della questione il Rettore, il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti accertati.

10. Il Difensore Civico non può intervenire:

- su atti o provvedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa o civile;
- su atti o provvedimenti inerenti all'applicazione di accordi sindacali relativi al personale dipendente;

11. Il Difensore Civico è tenuto a sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 6. Conclusione delle attività istruttorie

1. Il Difensore Civico, terminata l'istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e alle proposte di provvedimenti da adottare.

2. Tali conclusioni sono trasmesse a coloro che hanno proposto l'intervento, nei casi in cui l'intervento sia stato attivato ad istanza di parte, e comunque alle parti interessate e al Rettore, al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal D.C. deve darne motivazione scritta al Rettore, al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e ha il dovere di agire tutelando la riservatezza dell'istante e dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.

5. Nel caso di interventi avviati ad istanza di parte, il Difensore Civico deve trasmettere le proprie conclusioni entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. Il Difensore Civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 7. Relazione annuale

1. Il Difensore Civico è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti dai procedimenti attivati.

2. La relazione è trasmessa al Nucleo di Valutazione ed al Senato Accademico.

3. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.

Art. 8. Norma Finale

1. Il Consiglio di Amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico, assicurando il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni. .